



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE VERSATO € 435.510.047
SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00714490158
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631.0.
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.P.A.

SUPPLEMENTO **al**

Documento di Registrazione **relativo all'esercizio al 30 giugno 2015**

Redatto ai sensi della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE

Emittente
MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Supplemento depositato presso la Consob in data 23 giugno 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 56607/16 del 16 giugno 2016

Il Supplemento è disponibile sul sito www.mediobanca.it e presso la sede di Mediobanca in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 – 20121 – Milano.

Ai fini di una informativa completa sulla banca e sulle relative offerte e/o quotazioni di strumenti finanziari si invita l'investitore a prendere visione del prospetto nel suo complesso, composto dal Documento di Registrazione, del relativo Supplemento e dalla singola Nota Informativa e Nota di Sintesi di volta in volta approvate.

Si invita altresì l'investitore a prendere visione attentamente del capitolo intitolato "Fattori di Rischio" all'interno del Documento di Registrazione e della singola Nota Informativa e Nota di Sintesi, di volta in volta approvate, per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento all'Emittente ed ai tipi di strumenti finanziari rilevanti.

L'adempimento della pubblicazione del Documento di Registrazione e del relativo Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità degli investimenti proposti e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

(Questa pagina è stata lasciata volutamente in bianco)



AVVERTENZA PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al settore di attività in cui esso opera, per una descrizione completa dei quali si rinvia alla lettura integrale del Documento di Registrazione.

Nel prosieguo sono evidenziati rischi specifici che devono essere considerati dagli investitori al fine dell'apprezzamento dell'investimento:

- Il 26 maggio 2016 la Consob, con il supporto della Guardia di Finanza, ha avviato una verifica ispettiva presso Mediobanca al fine di acquisire documenti ed informazioni riguardanti l'OPA lanciata da un veicolo partecipato da Mediobanca (Investindustrial) su azioni RCS.

Nel periodo dal 24 febbraio 2016 al 18 maggio 2016 si è svolta un'ispezione BCE relativa alla rendicontazione FINREP (obblighi informativi contabili) e COREP (obblighi informativi prudenziali), con particolare riferimento alla qualità del flusso informativo interno ed esterno delle segnalazioni di vigilanza, il cui esito è atteso nei prossimi mesi.

Si veda per maggiore dettaglio il Fattore di Rischio 3.1.7 "Procedimenti giudiziari e arbitrali e verifiche ispettive in corso" del Documento di Registrazione.

Ai sensi dell'art. 95 bis del D.Lgs. n. 58/98 (TUF) gli investitori che abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro 2 gg. lavorativi successivi a tale pubblicazione ovvero dalla data di pubblicazione del relativo avviso, se successiva, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7 del TUF e che hanno implicato la redazione e pubblicazione del Supplemento siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari.

Alla data di pubblicazione del presente Supplemento non sono in corso offerte al pubblico o consegne di prodotti finanziari di Mediobanca per i quali comunque risulti applicabile il diritto di revoca



INDICE

RAGIONI DEL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	5
PERSONE RESPONSABILI	6
NUOVA COPERTINA DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	7
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.....	9



Ragioni del Supplemento al Documento di Registrazione

Il presente documento (il "**Supplemento**") costituisce il Supplemento al Documento di Registrazione di Mediobanca relativo all'esercizio al 30 giugno 2015 depositato presso la Consob in data 16 ottobre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 80611/15 del 16 ottobre 2015 (il "**Documento di Registrazione**").

Il Supplemento è redatto in particolare al fine di fornire agli investitori le informazioni relative alle ispezioni recentemente effettuate presso Mediobanca dalla Consob con l'ausilio della Guardia di Finanza – relativamente all'acquisizione di documenti ed informazioni riguardanti l'OPA lanciata da un veicolo partecipato da Mediobanca su azioni RCS – e dalla BCE - relativamente alla rendicontazione FINREP (obblighi informativi contabili) e COREP (obblighi informativi prudenziali) da parte di Mediobanca –.

Ai sensi dell'art. 95 bis del D.Lgs. n. 58/98 (TUF) gli investitori che abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro 2 gg. lavorativi successivi a tale pubblicazione ovvero dalla data di pubblicazione del relativo avviso, se successiva, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7 del TUF e che hanno implicato la redazione e pubblicazione del Supplemento siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari.

Alla data di pubblicazione del presente Supplemento non sono in corso offerte al pubblico o consegne di prodotti finanziari di Mediobanca per i quali comunque risulti applicabile il diritto di revoca.



Persone Responsabili

Responsabili

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1, è responsabile delle informazioni fornite nel Supplemento.

Dichiarazione di responsabilità

Mediobanca dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Supplemento sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.



Nuova copertina del Documento di Registrazione

La copertina del Documento di Registrazione è stata integralmente sostituita al fine di recepire gli estremi del provvedimento di approvazione del Supplemento. Si riporta di seguito la nuova copertina del Documento di Registrazione.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE VERSATO € 435.510.047
SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00714490158
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631.0.
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.P.A.

Documento di Registrazione relativo all'esercizio al 30 giugno 2015

**Redatto ai sensi della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e
dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004
recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71 CE**

Emittente
MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 16 ottobre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 80611/15 del 16 ottobre 2015, così come integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 23 giugno 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 56607/16 del 16 giugno 2016.

Il Documento di Registrazione ha validità per 12 mesi dalla data di approvazione ed è disponibile unitamente ai supplementi sul sito www.mediobanca.it e presso la sede di Mediobanca in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 – 20121 – Milano.

Ai fini di una informativa completa sulla banca e sulle relative offerte e/o quotazioni di strumenti finanziari si invita l'investitore a prendere visione del prospetto nel suo complesso, composto dal presente Documento di Registrazione, dal relativo Supplemento e dalla singola Nota Informativa e Nota di Sintesi di volta in volta approvate.

Si invita altresì l'investitore a prendere visione attentamente del capitolo intitolato "Fattori di Rischio" all'interno del presente Documento di Registrazione e della singola Nota Informativa e Nota di Sintesi, di volta in volta approvate, per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento all'Emittente ed ai tipi di strumenti finanziari rilevanti.

L'adempimento della pubblicazione del Documento di Registrazione e del relativo Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità degli investimenti proposti e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.



Aggiornamento del Documento di Registrazione

- Dopo la copertina del Documento di Registrazione è aggiunto il seguente paragrafo:

AVVERTENZA PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al settore di attività in cui esso opera, per una descrizione completa dei quali si rinvia alla lettura integrale del Documento di Registrazione.

Nel prosieguo sono evidenziati rischi specifici che devono essere considerati dagli investitori al fine dell'apprezzamento dell'investimento:

- Il 26 maggio 2016 la Consob, con il supporto della Guardia di Finanza, ha avviato una verifica ispettiva presso Mediobanca al fine di acquisire documenti ed informazioni riguardanti l'OPA lanciata da un veicolo partecipato da Mediobanca (Investindustrial) su azioni RCS.

Nel periodo dal 24 febbraio 2016 al 18 maggio 2016 si è svolta un'ispezione BCE relativa alla rendicontazione FINREP (obblighi informativi contabili) e COREP (obblighi informativi prudenziali), con particolare riferimento alla qualità del flusso informativo interno ed esterno delle segnalazioni di vigilanza, il cui esito è atteso nei prossimi mesi.

Si veda per maggiore dettaglio il Fattore di Rischio 3.1.7 "Procedimenti giudiziari e arbitrati e verifiche ispettive in corso" del Documento di Registrazione.



- Il Fattore di Rischio 3.1.7 ("Procedimenti giudiziari e arbitrati in corso") è integralmente sostituito come segue:

3.1.7. Procedimenti giudiziari e arbitrati e verifiche ispettive in corso

Alla data del presente Prospetto, Mediobanca e le sue controllate consolidate non sono, o non sono state implicate, in procedimenti intentati da autorità pubbliche, controversie legali, arbitrati o procedure amministrative aventi ad oggetto richieste di risarcimento o esborsi di denaro che potrebbero determinare, o abbiano determinato nel recente passato, conseguenze di rilievo sulla posizione finanziaria o sulla redditività del Gruppo né vi sono, per quanto a conoscenza di Mediobanca controversie, arbitrati o procedure amministrative imminenti o preannunciate.

Al pgf. 11.6 "Procedimenti giudiziari e arbitrati" del Documento di Registrazione a mero titolo informativo sono comunque riportati i principali contenziosi fiscali e legali in essere.

Il fondo rischi ed oneri fronteggia adeguatamente gli eventuali oneri connessi a tutte le cause promosse a carico di Mediobanca e alle società del Gruppo.

Il 26 maggio 2016 la Consob, con il supporto della Guardia di Finanza, ha avviato una verifica ispettiva presso Mediobanca al fine di acquisire documenti ed informazioni riguardanti l'OPA lanciata da un veicolo partecipato da Mediobanca (Investindustrial) su azioni RCS.

Si segnala inoltre che nel periodo dal 24 febbraio 2016 al 18 maggio 2016 si è svolta un'ispezione BCE relativa alla rendicontazione FINREP (obblighi informativi contabili) e COREP (obblighi informativi prudenziali), con particolare riferimento alla qualità del flusso informativo interno ed esterno delle segnalazioni di vigilanza, il cui esito è atteso nei prossimi mesi.

- Il Fattore di Rischio 3.2.2 ("Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie") è integralmente sostituito come segue:

3.2.2. Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie

L'Emittente è soggetto ad una articolata regolamentazione di matrice europea e nazionale ed in particolare alla vigilanza da parte della Banca d'Italia e della Consob. La normativa applicabile alle banche, cui il l'Emittente è soggetto, disciplina i settori in cui le banche possono operare con lo scopo di preservare la stabilità e solidità delle stesse, limitandone l'esposizione al rischio. In particolare, l'Emittente e le società bancarie del gruppo sono tenute a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa comunitaria e dalla legge italiana.

Inoltre, in qualità di emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico/quotato, l'Emittente è chiamato al rispetto di ulteriori disposizioni emanate dalla Consob. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito



finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).

La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di policy e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.

In particolare, per quanto concerne l'innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno all'8,5% e un Total Capital ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. "capital conservation buffer", ovvero un «cuscinetto» di ulteriore capitalizzazione obbligatoria).

Il completamento del Comprehensive Assessment di BCE ha confermato l'adeguatezza del capitale del Gruppo anche in scenari di stress e lo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) 2014 ha fissato al 9% il livello minimo di CET1 e all'11% quello del Total Capital ratio (entrambi calcolati con le regole del phase-in).

Mediobanca ha reso noto in data 27 novembre 2015 di aver ricevuto da BCE la decisione finale del processo SREP riguardante il livello minimo di CET1 ratio phase-in da rispettare a livello consolidato (SREP 2015). Tale coefficiente è pari all'8,75%, è inferiore di 25bps a quello richiesto precedentemente e risulta rispettato essendo al 31 marzo 2016 il CET1 phase-in ratio del Gruppo pari al 12,48%.

Alla data del presente Prospetto la BCE non ha segnalato ulteriori misure prudenziali o profili di criticità relativi alle strategie, processi e meccanismi posti in atto dall'Emittente per la gestione del capitale, la liquidità e la copertura dei rischi, né sono pervenute comunicazioni ufficiali da parte della BCE concernenti l'innalzamento dei requisiti minimi prudenziali.

Inoltre, gli accordi di Basilea III prevedono che le banche monitorino il proprio indice di leva finanziaria (Leverage Ratio) calcolato come rapporto fra il capitale di classe 1 (Tier 1) e le esposizioni complessive dell'ente creditizio, secondo quanto previsto dall'art. 429 del Reg. 575/2013. Tale indicatore è oggetto di segnalazione da parte delle banche a partire dal 2015 tuttavia alla data attuale non è stata definita la soglia minima e la data di decorrenza dell'indice in questione. I valori del Leverage Ratio del Gruppo Mediobanca al 30 giugno 2015, a regime (col CET1 fully phased) e transitorio sono pari rispettivamente a 12% e 10,9%.

Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o "LCR"), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.

Relativamente a questi indicatori, si segnala che:



- per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1 ottobre 2015, con un minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRR");
- per l'indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.

Nonostante l'evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell'Emittente potrebbero essere significativi.

Maggiori informazioni e dettagli su tali indicatori sono forniti nell'ambito del pgf. 3.3 "Informazioni finanziarie selezionate" del Documento di Registrazione.

Tra le novità regolamentari si segnala la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata il 12 giugno 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Direttiva Bank Recovery and Resolution Directive o "BRRD", o "Direttiva"), che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Tra gli aspetti innovativi della BRRD si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base alla direttiva, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale.

La Direttiva è stata recepita a livello nazionale attraverso i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale e entrati in vigore alla medesima data, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in" entrate in vigore dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni della Direttiva e dei decreti attuativi potranno essere applicate anche agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini.



Sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Inoltre, si segnala che con le Direttive 2014/49/UE (relativa ai sistemi di garanzia dei depositi) del 16 aprile 2014, la già citata BRRD (Direttiva 2014/59/UE) e con l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014), grava sugli enti creditizi l'obbligo di costituire specifici fondi a tutela dei depositi e di contribuzione al Fondo di risoluzione Bancaria. Al riguardo si precisa che il conto economico dei primi nove mesi dell'esercizio (al 31 marzo 2016) include:

- 57,3 milioni relativi al contributo straordinario al Fondo di Risoluzione Bancaria per gli interventi in Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti e Cassa di Risparmio di Ferrara;
- 25,3 milioni quale contributo ordinario allo stesso Fondo di Risoluzione (inclusa la stima del contributo 2016 di 19,4 milioni ed in aggiunta ai 13,5 milioni già accantonati lo scorso esercizio); e
- 3,2 milioni relativi al Fondo Italiano dei depositi garantiti per il secondo semestre 2015.

➤ Il paragrafo 3.3 ("Informazioni finanziarie selezionate") è integrato come segue:

3.3 Informazioni finanziarie selezionate

(...)

(dopo il sesto capoverso è aggiunto il seguente)

In data 27 novembre 2015 Mediobanca ha comunicato di aver ricevuto da BCE la decisione finale del processo SREP riguardante il livello minimo di CET1 ratio phase-in da rispettare a livello consolidato (SREP 2015). Tale coefficiente è pari all'8,75%, è inferiore di 25bps a quello richiesto precedentemente e risulta rispettato essendo al 31 marzo 2016 il CET1 phase-in ratio del Gruppo pari al 12,48%.

(...)

(dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente)

In data 10 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha approvato la relazione trimestrale al 31 marzo 2016 del gruppo Mediobanca. Per un maggiore dettaglio si rinvia al comunicato pubblicato da Mediobanca in data 11 maggio 2016 e disponibile sul sito www.mediobanca.it.



- Il paragrafo 11.6 ("Procedimenti giudiziari e arbitrari") è integrato come segue:

11.6 Procedimenti giudiziari e arbitrari e verifiche delle autorità competenti

(...)

Contenzioso fiscale

(...)

Cause legali

(...)

Verifiche delle autorità competenti

Il 26 maggio 2016 la Consob, con il supporto della Guardia di Finanza, ha avviato una verifica ispettiva presso Mediobanca al fine di acquisire documenti ed informazioni riguardanti l'OPA lanciata da un veicolo partecipato da Mediobanca (Investindustrial) su azioni RCS.

Si segnala inoltre che nel periodo dal 24 febbraio 2016 al 18 maggio 2016 si è svolta un'ispezione BCE relativa alla rendicontazione FINREP (obblighi informativi contabili) e COREP (obblighi informativi prudenziali), con particolare riferimento alla qualità del flusso informativo interno ed esterno delle segnalazioni di vigilanza, il cui esito è atteso nei prossimi mesi.